

STATUTO

"ASSOCIAZIONE ETHIKA ONLUS"

Articolo 1 – Costituzione

È costituita l'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ETHIKA ONLUS".

L'associazione non ha fini di lucro, è aconfessionale ed apolitica

Essa nasce dalla volontà di far confluire differenti esperienze di utilità sociale, maturate dai soci fondatori, per metterle a frutto nell'interesse della comunità al fine di promuovere il superamento delle barriere socio-culturali, l'integrazione tra le persone, la diffusione di una cultura basata sull'etica sociale, l'espressione e la crescita individuali, attraverso la progettazione e la realizzazione di attività e progetti culturali, di formazione e sensibilizzazione, di sperimentazione sulle tematiche sociali, ludico-sportivi, e più in generale di aggregazione.

Articolo 2 – Sede

L'associazione ha sede amministrativa presso lo Studio Barreri - Bonino, in Torino (TO), via Stefano Clemente 8, e sede operativa in Torino (TO), strada Comunale di Cavoretto 91/1. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede nell'ambito della città di Torino, ed istituire eventualmente sedi secondarie decentrate.

Articolo 3 – Carattere dell' Associazione

L'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale:

- Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- Non distribuisce, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre

organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre associazioni di volontariato iscritte al registro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dalla legge 266/91 e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 4 - Oggetto

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dello sport dilettantistico, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di:

- Adolescenti, anche minorenni, con difficoltà sociali o familiari
- Persone con disabilità fisiche e/o mentali compatibili con le attrezzature e le attività proposte dall'Associazione;
- Persone con patologie fisiche e neuropsichiche con una base di autonomia motoria e comunicativa;
- Persone con problemi di dipendenza;
- Anziani e persone in situazione di disagio;

affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo attraverso :

- L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, nei confronti di tutte quelle persone con difficoltà personali (portatrici di handicap fisico e/o mentale, affette da disturbi psichici, coinvolte in percorsi di liberazione da dipendenze e, più in generale, in condizioni di disagio) o difficoltà sociali (minori in affido a strutture pubbliche, anziani, ecc.).

- La realizzazione di proposte e progetti tesi a offrire ad ognuno la possibilità di cimentarsi in lavori manuali e artistici, attività motorie, sportivo-dilettantistiche quali l'esercizio della navigazione a vela, il nuoto, le arti marziali, la ginnastica, la danza ed il gioco (psicomotricità) per favorire l'espressione individuale, la maturazione psico-fisica ed il benessere della persona, nella convinzione che chiunque voglia mettersi alla prova insieme ad altre persone sia in grado di offrire e recepire ricchezza interiore, abilità specifiche, competenze e conoscenze in ambiti molto diversi, e sviluppare relazioni significative.
- La creazione di uno spazio di confronto tra individui, gruppi, associazioni, operatori sociali ed economici, per favorire la diffusione di tematiche sociali inerenti l'etica sociale, l'integrazione tra le persone, la parità di diritti e opportunità, la realizzazione della persona.
- L'organizzazione di incontri, seminari, corsi di formazione, dibattiti, mostre, iniziative culturali ed editoriali, progetti di ricerca e sperimentazione sociale con l'obiettivo di favorire il confronto tra persone e tra organizzazioni sulle tematiche in oggetto, e di diffondere una cultura di parità, integrazione e valorizzazione della persona e dei rapporti interpersonali.

L'associazione agirà sempre nel rispetto dell'essere umano e del suo armonioso sviluppo, dell'ambiente in cui vive e a favore della conservazione del patrimonio artistico.

Articolo 5 – Modi di attuazione dell'oggetto sociale

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili, l'associazione potrà quindi:

- organizzare attività sportivo-dilettantistiche quali l'esercizio della navigazione a vela, il nuoto, le arti marziali, la ginnastica, la danza ed il gioco (psicomotricità);
- organizzare corsi, gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, delle discipline sportive.
- organizzare incontri, seminari, convegni, corsi di formazione, mostre, iniziative culturali ed editoriali, manifestazioni ed incontri coerenti con le proprie finalità;

- promuovere e/o partecipare a progetti di sperimentazione sociale e culturale, svolgere studi e ricerche nei campi assimilabili all'oggetto dell'associazione;
- promuovere la collaborazione tra associazioni ed organismi che esplicano attività simili o integrabili;
- realizzare progetti dedicati a lavori manuali e artistici rivolti a persone con difficoltà, disagio o a rischio di esclusione sociale;
- svolgere attività didattiche, ricreative, culturali, congressuali e turistiche ed in genere ogni altra attività che possa rivelarsi idonea al raggiungimento dello scopo sociale;
- collaborare ed aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, nonché organismi, movimenti associazioni;
- creare centri multifunzionali con librerie e strumenti multimediali,

L'associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche.

L'associazione potrà inoltre aderire alle federazioni nazionali del CONI, in relazione alle diverse discipline sportive praticate.

Articolo 6 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, sino allo scioglimento che dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria.

Articolo 7 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione di nazionalità, che condividano le finalità dell'associazione.

I soci possono essere:

- fondatori, se hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- benemeriti, se con la loro attività hanno acquisito speciali benemerienze verso l'Associazione (questi soci vengono designati dal Consiglio Direttivo, non pagano la quota annuale e la loro ammissione deve essere deliberata dall'Assemblea);

- ordinari, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte degli interessati. Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo il versamento della quota associativa annuale.

L'adesione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni non hanno diritto di voto.

Il nome e le altre informazioni riguardanti i soci e le persone con le quali l'associazione è in contatto sono riservati, e possono essere comunicati a persone o enti che ne facciano richiesta scritta per motivi di interesse generale o individuale solamente in presenza di apposita autorizzazione scritta da parte della persona interessata.

Articolo 8 – Doveri e diritti degli associati

Tutti i soci, ad eccezione dei soci benemeriti, sono tenuti a versare annualmente la quota associativa, proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea ordinaria

I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, ed a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

I soci sono tenuti a collaborare gratuitamente, nei limiti delle loro possibilità, capacità e disponibilità alle finalità dell'associazione, e la loro attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti e autorizzati, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

I soci in mora per un biennio nel pagamento della quota associativa decadono dalla qualità di socio.

Sono espressamente escluse le trasmissibilità della qualifica di socio e dei relativi diritti, della quota associativa e la sua rivalutazione.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto

- ad accedere alle cariche associative

Articolo 9 – Decadenza dalla qualità di socio

La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:

A) per dimissioni, da comunicarsi in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare;

B) per perdita di alcuni requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, ovvero:

- per accertati motivi di incompatibilità;
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;

C) per morosità nel pagamento della quota associativa per oltre due anni, anche a seguito di sollecito scritto.

In tutte le ipotesi di cui alle lettere B e C, l'esclusione e la decadenza sono deliberate dall'Assemblea dei Soci su proposta Consiglio Direttivo, a maggioranza, con decisione palese e motivata. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione/decadenza di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli sono attribuiti, consentendo facoltà di replica.

Articolo 10– Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario – Tesoriere;

Articolo 11 - Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci, di tutte le categorie, e può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante convocazione scritta tramite invio di r/r, fax o messaggio di posta elettronica.

Essa deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata, quando ne sia fatta richiesta, con comunicazione scritta da almeno un decimo dei soci, oppure dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con maggioranza di almeno la metà dei soci presenti.

Tuttavia, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio sociale e le modificazioni al presente Statuto, è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa; ogni socio ha diritto ad un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.

L'assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla quota associativa, sugli indirizzi generali e le direttive dell'Associazione, delibera altresì in merito alle modifiche statutarie, elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o sette membri, scelti esclusivamente tra gli associati in regola con il pagamento della quota sociale, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dovrà nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, e il Tesoriere – Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In Consiglio si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi membri, ed in ogni modo, almeno una volta all'anno.

In Consiglio è convocato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, o, in caso di urgenza, mediante semplice comunicazione telefonica.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Inoltre il Consiglio:

- delibera in ordine alle attività ed ai programmi dell'Associazione;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- determina l'importo della quota associativa e lo propone all'assemblea dei soci per la ratifica;
- delibera in ordine all'ammissione dei soci ordinari;
- propone la nomina dei soci benemeriti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza al Vice Presidente. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei suoi membri decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Articolo 13 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, fatta salva la necessità di ratifica da parte di quest'ultimo, alla prima riunione.

Articolo 14 – Vice Presidente

Il Vice Presidente adempie alle funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 15 – Il Segretario – Tesoriere

Il Consiglio nomina al suo interno un Segretario – Tesoriere, che ha il compito della tenuta amministrativa e contabile dell'Associazione, e potrà eseguire tutte le opportune operazioni bancarie, sempre nei limiti dell'ordinaria amministrazione e con la scrupolosa osservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; entro tali limiti il Segretario-Tesoriere potrà delegare parte delle proprie mansioni anche ad altri membri del Consiglio.

Articolo 16 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati previsti al precedente art.8.

Articolo 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 18 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota associativa annuale da versarsi nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da eventuali azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali ed ad esse direttamente connesse ed accessorie;

- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Articolo 19 – Destinazione degli avanzi di gestione

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

L'Associazione è altresì obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20 – Durata del periodo di contribuzione

La quota associativa è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 21 – Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento al versamento della quota associativa. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per la quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 22 - Esercizi finanziari

Gli esercizi finanziari iniziano il 1° gennaio e terminano al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori dovranno provvedere a formare un bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; il bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 23 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea delibererà la devoluzione dei beni residuali ad altre associazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e pertanto ONLUS di diritto, operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento ai principi generali di diritto ed alle norme di legge in materia.

.